



Sandra de Franchis
NOTAIO

Allegato "B" al n. 9697 di Raccolta

STATUTO

FONDAZIONE ENAV - E.T.S.

TITOLO I

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Per iniziativa di ENAV S.p.A. (di seguito, anche il "Fondatore") è costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e dell'applicabile normativa, una fondazione denominata "Fondazione ENAV - E.T.S." (di seguito, anche la "Fondazione").


La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale e non può distribuire utili.

La denominazione "Fondazione ENAV - E.T.S." è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma.

Al fine di garantire il conseguimento delle finalità statutarie e svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione stessa, la Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire e chiudere sedi operative e di rappresentanza, delegazioni e uffici in tutto il territorio



nazionale.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La Fondazione è attiva nei settori della cultura e della ricerca scientifica, con particolare riguardo all'educazione nonché alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, mediante la realizzazione di progetti volti al miglioramento delle condizioni di coloro i quali necessitano di interventi di inclusione e sostegno sociale.

La Fondazione può altresì creare, sviluppare e realizzare attività legate al mondo della solidarietà, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, nonché attraverso iniziative di sostegno volte, tra l'altro, alla crescita del capitale umano e alla creazione e diffusione di nuovi modelli sostenibili, offrendo il proprio contributo a beneficio di soggetti, ambiti o aree svantaggiate al fine di garantire interventi di ineludibile interesse generale.

La Fondazione intende contribuire alla diffusione del sapere


mediante interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, iniziative formative e diffusione degli studi e dei progetti nati nel lungo percorso di evoluzione tecnica e scientifica del Fondatore.

Ne fanno parte documenti, pubblicazioni, così come infrastrutture o quanto sia considerabile come testimonianza tecnologico-organizzativa della cultura d'impresa e delle relazioni con territorio e società, a beneficio e valorizzazione di un patrimonio simbolo di progresso e rafforzamento culturale.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

In particolare, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/17, la Fondazione favorirà e realizzerà le seguenti attività di interesse generale:

- i. ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi del richiamato articolo 5, lettera h);
- ii. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera d);
- iii. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse



generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/17, ai sensi

del richiamato articolo 5, lettera i).

Al fine del perseguimento dei su menzionati scopi, la Fondazione potrà:

a) collaborare con scuole e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, fondazioni, enti pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari;

b) promuovere ed organizzare manifestazioni, eventi, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

c) svolgere attività di educazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, purché rivolti a soggetti svantaggiati o che comportino un evidente interesse pubblico e sociale;

d) istituire archivi storici delle attività e della documentazione tecnica di ENAV;

e) promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

f) promuovere sondaggi e più in generale strumenti di misurazione dei risultati ottenuti grazie alle iniziative promosse o finanziate dalla Fondazione;

g) creare, sviluppare e realizzare attività legate al mondo della solidarietà, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, nonché attraverso ini-


ziative di sostegno volte, tra l'altro, alla crescita del capitale umano e alla creazione e diffusione di nuovi modelli sostenibili, offrendo il proprio contributo a beneficio di soggetti, ambiti o aree svantaggiate al fine di garantire interventi di ineludibile interesse generale;

h) contribuire alla diffusione del sapere mediante interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, iniziative formative e diffusione degli studi e dei progetti nati nel lungo percorso di evoluzione tecnica e scientifica del Fondatore. Ne fanno parte documenti, pubblicazioni, così come infrastrutture o quanto sia considerabile come testimonianza tecnologico-organizzativa della cultura d'impresa e delle relazioni con territorio e società, a beneficio e valorizzazione di un patrimonio simbolo di progresso e rafforzamento culturale.

La Fondazione opera senza discriminazioni né distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 4 - ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/17 la Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di



concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Inoltre, la Fondazione, intende promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui all'art.7 D.lgs. 117/17 e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore la Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

b) stipulare ogni opportuno atto o contratto o convenzione

con soggetti pubblici e privati che sia considerato opportuno

ed utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

c) amministrare e gestire sia i beni di cui è proprietaria,

locatrice, comodataria, usufruttuaria, sia i beni comunque

posseduti o gestiti;

d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di

istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungi-

mento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da

facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi

fini;

e) sostenere le attività di studio e di ricerca attraverso

la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio e/o

assegni di ricerca così come partecipare a bandi promossi da

altri enti pubblici e privati;

f) promuovere intese con fondazioni, enti, associazioni ed

istituti, italiani e stranieri, per l'organizzazione di semi-

nari o incontri ovvero per la conduzione di ricerche.

TITOLO II - PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 5 - PATRIMONIO


Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione di euro 30.000 e dai successivi

incrementi, a qualsiasi titolo dello stesso;

b) dalle elargizioni fatte da Enti o privati con espressa

destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;



c) dai beni immobili e mobili che appartengono alla Fondazione per qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio;

d) dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare con proprie deliberazioni ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, dell'art del D.lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Art. 6 - RISORSE ECONOMICHE

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

- le entrate delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;

- le contribuzioni dei Partecipanti di cui all'articolo 10;

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 - CRITERI DI GESTIONE

Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di efficienza nella utilizzazione delle risorse e di efficacia negli interventi.


Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini.

La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare, anche indirettamente, quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

TITOLO III - ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLA FONDAZIONE

Art. 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE



I membri della Fondazione si dividono in:

- i) Fondatore
- ii) Partecipanti.

È Fondatore ENAV S.p.A., che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Possono divenire Partecipanti, previa nomina con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, esclusivamente le società controllate da ENAV S.p.A.

ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c., che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo

di Gestione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante

contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità

ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annual-

mente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una atti-

ività, anche professionale, di particolare rilievo o con

l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il

quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 9 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione as-

sunta con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipan-

ti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dove-

ri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplifi-

cativa e non tassativa: l'inadempimento dell'obbligo di ef-

fettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal pre-

sente Statuto; la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; il comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; l'estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; l'apertura di procedure di liquidazione; il fallimento e/o l'apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.


Art. 10 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- i) il Consiglio di Amministrazione;
- ii) il Presidente;
- iii) il Segretario Generale
- iv) l'Organo di Controllo;
- v) il Comitato Scientifico, se nominato;
- vi) l'Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'articolo 17.

Ad esclusione del solo Organo di Controllo, nonché dell'Organo di Revisione ove nominato, le cariche dei componenti degli organi della Fondazione sono ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni statutariamente attribuite, purché debitamente documentate.

Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, tra cui il Presidente, tutti nominati dal Fondatore nel proprio novero in rappresentanza dei vertici aziendali e delle relative strutture organizzative interessate per ruolo e competenza alle attività della Fondazione.

Non sono nominabili come membri del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, fallite, o condannate a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi dell'art. 2383 cod. civ. I membri del Consiglio di Amministrazione debbono altresì possedere i requisiti di onorabilità previsti per i consiglieri del Fondatore.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni, con mandato che scade in occasione dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio a far data dalla loro nomina e sono sempre revocabili da parte del Fondatore e rieleggibili.

Il Consigliere di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

Il Fondatore provvede a sostituire, entro trenta giorni dalla notizia della cessazione, il consigliere che sia venuto meno per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità del Consiglio medesimo; il consigliere così nominato resta

incarica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono essere delegate le delibere inerenti:

a. le direttive generali relative all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, nonché quelle inerenti l'attuazione dei fini istituzionali della Fondazione;

b. l'approvazione del budget e dei piani annuali o pluriennali di attività della Fondazione;

c. il bilancio d'esercizio e, laddove richiesto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio sociale;

d. su proposta del Presidente, la nomina e la revoca del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione dei relativi compiti e attribuzioni nei limiti di cui al presente statuto;

e. la nomina dei componenti il Comitato Scientifico e dell'Organo di Revisione;

f. l'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;

g. le modifiche dello statuto, con il voto favorevole della

maggioranza di due terzi dei membri;

h. il conferimento di speciali incarichi o deleghe di poteri a singoli Consiglieri e/o al Presidente, anche con facoltà di sub-delega, fissandone i relativi limiti;

i. l'ammissione di Partecipanti alla Fondazione, la determinazione dell'entità del contributo al fondo di gestione a carico dei Partecipanti nonché l'esclusione di Partecipanti nei casi previsti dall'articolo 9;

j. il trasferimento della sede legale, nonché l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di sedi secondarie, delegazioni ed uffici;

k. lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri.

Art. 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, che ne regola i lavori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni sei mesi ed è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno e necessario nonché quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno due Consiglieri di Amministrazione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione, che può essere diverso da quello della sede della Fondazione, e l'ordine del giorno.

La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

Nei casi di particolare urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con un preavviso di almeno un giorno prima della riunione, mediante convocazione inviata con qualsiasi mezzo anche telematico idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente riunito anche in assenza di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio medesimo, il Segretario Generale e l'intero Organo di controllo.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione ed il coordinamento dei lavori possono essere curati dal consigliere di amministrazione anagraficamente più anziano.

Le riunioni possono svolgersi anche in collegamento tramite audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare inequivocabilmente l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni e che a tutti gli intervenuti sia consen-

tito di conoscere i partecipanti, prendere visione dei documenti utilizzati e partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Quando non siano richieste maggioranze qualificate, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente sarà considerato prevalente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione, ove non vi abbia provveduto il Fondatore, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione:

- i) ha il compito di rappresentare la Fondazione nelle manifestazioni e iniziative ufficiali, nonché di intrattenere rapporti con Autorità, istituzioni e organismi nazionali e internazionali al fine di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle attività statutarie;
- ii) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne assicura il corretto ed efficace funzionamento;
- iii) ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, ovvero avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per

comparire in giudizio;

iv) esegue, autonomamente o coadiuvato dal Segretario Generale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Solo in caso di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti e porre in essere atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli non delegabili per legge, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il membro più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengano delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un organo di controllo, nominato dal Fondatore, anche in composizione monocratica.

Laddove nominato in forma collegiale, l'organo di controllo si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il componente monocratico dell'Organo di controllo, ovvero almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo costituito in forma collegiale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

Laddove, nelle ipotesi previste all'articolo 17 del presente

Statuto, all'Organo di Controllo si attribuiscono anche le

funzioni dell'Organo di Revisione, tutti i componenti

dell'Organo di controllo dovranno essere nominati tra sogget-

ti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

I componenti dell'Organo di controllo dovranno essere in pos-

sesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, co-

dice civile ed agli stessi trovano applicazione le previsioni

di cui all'art. 2399, codice civile.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, scade alla

data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo eserci-

zio della carica ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto al com-

penso deliberato dal Fondatore oltre che al rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio

dell'incarico.

In particolare, l'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

riferimento alle disposizioni del D. lgs. 231/2001, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizza-

tivo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo

concreto funzionamento;

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

c) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017, sia stato predisposto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e la durata del suo incarico coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato; può essere riconfermato.

il Segretario Generale si occupa:

i) della preparazione della proposta dei programmi di attività della Fondazione ai fini della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché del successivo controllo dei risultati;

ii) di coadiuvare il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

iii) della predisposizione della proposta bilancio d'esercizio e, laddove richiesto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, di bilancio sociale nonché del budget e della consuntivazione;

iv) della gestione dei programmi di attività della Fondazione.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto; egli, ovvero altro soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, cura la stesura dei relativi verbali.

Art. 17 - ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. lgs 117/2017 ovvero qualora il Fondatore lo ritenga opportuno.

In caso di nomina, tale organo è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui all'articolo 15.

L'Organo di revisione, laddove nominato, dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 18 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Comitato Scientifico composto da un massimo di cinque membri, tra cui il relativo Presidente, con il compito di supportare con funzioni tecnico-consultive il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella individuazione

degli specifici ambiti di intervento e nella elaborazione dei singoli programmi operativi annuali, nonché nella verifica della coerenza degli stessi con le finalità della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, laddove nominato, dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed i suoi membri sono rieleggibili.

I termini e le modalità di convocazione, nonché le regole di funzionamento delle riunioni del Comitato Scientifico sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio, procedendo poi agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.

Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere i correlativi adempimenti.

Art. 20 - LIBRI SOCIALI E VERBALI

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 D. lgs. 117/2017.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito libro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente, o in caso di assenza, dal Consigliere anagraficamente più anziano che ha presieduto la riunione, e dal Segretario Generale o dal segretario della riunione, qualora i due ruoli non coincidano.

Art. 21 - ESTINZIONE

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

La liquidazione della Fondazione e del suo patrimonio è compiuta dal Liquidatore o dai Liquidatori nominati dal Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento dell'Ente.

I liquidatori devono compiere tutti gli atti utili e necessari per lo svolgimento del loro incarico.

Art. 22 - CLAUSOLA FINALE

La fondazione agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Firmato: ISGRÒ Francesca

Firmato: D'ORAZIO Giulia teste

Firmato: MANNINO Luca teste

Firmato: Sandra de Franchis Notaio (Vi è il sigillo)

Copia conforme all'originale
per gli usi consentiti
Roma, li 6-2-2023

